

Protocollo per la gestione delle segnalazioni della presenza di amianto negli edifici

Premessa

A tutt'oggi non esiste l'obbligo di rimozione dei materiali contenenti amianto, almeno che non sia stata rivelata la pericolosità di dispersione delle fibre. Ai sensi del D.M. 6 Settembre 1994, il proprietario di un edificio e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge, accertata la presenza di materiali contenenti amianto, è tenuto ad attuare un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti.

Tale programma implica:

- designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
- tenere un'adeguata documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad esempio caldaia e tubazioni), dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l'amianto venga inavvertitamente manomesso;
- garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, di interventi manutentivi ed in occasione di qualsiasi evento che possa causare manomissione dei materiali contenenti amianto.

A tal fine dovranno essere predisposte specifiche procedure per le attività di manutenzione e dovrà essere tenuta una documentazione verificabile;

- verificare periodicamente le condizioni per mantenere costantemente in sicurezza i materiali contenenti amianto e quindi prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre;
- intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio;
- nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato da documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa all'ASL competente, la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio periodico delle fibre aerodisperse all'interno dell'edificio.

Protocollo per la gestione delle segnalazioni

Si propone il seguente protocollo per la gestione delle segnalazioni relative alla presenza di:

1. coperture in cemento amianto
 - a) In caso di segnalazione della presenza di materiale contenente amianto da parte di privati:
 - la segnalazione deve essere fatta al Comune dove è stata riscontrata la presenza del materiale contenente amianto, che provvede alla richiesta degli adempimenti al proprietario o all'amministratore.
 - Il Sindaco chiede al proprietario o all'amministratore dell'edificio, su cui vi è stata la segnalazione, di fornire la documentazione prevista dal D.M. 6 Settembre 1994 e le informazioni previste dall'Allegato 4 del Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL) approvato con D.G.R. 8/1526 del 22 dicembre 2005 e pubblicato sul BURL 2° suppl. straordinario 17 gennaio 2006. Unitamente alla documentazione e alle informazioni di cui sopra, dovrà inoltre essere allegata la valutazione del rischio secondo l'algoritmo regionale (Allegato 1). La documentazione, inoltre, dovrà essere sottoscritta da personale qualificato (quale ad es. tecnico con patentino regionale per l'amianto, Responsabile di servizio prevenzione e protezione, ingegnere civile, architetto, geometra).

- Qualora non esistesse alcuna documentazione il proprietario o l'amministratore dovrà attivare tutte le procedure descritte in precedenza e fornire il risultato della valutazione, tramite l'utilizzo dell'algoritmo regionale, all'ente richiedente.
- Il Sindaco una volta acquisita la risposta darà comunicazione all'ASL ai fini del censimento.
- Il proprietario del manufatto, ai sensi del D.M. 6 Settembre 1994, terrà monitorato lo stato di conservazione del materiale contenente amianto comunicando al Comune eventuali variazioni rispetto alla valutazione precedente.
- In casi particolari l'ASL, in collaborazione con l'ARPA secondo le modalità previste dal PRAL, potrà eseguire sopralluoghi e approfondimenti e proporre al Sindaco i provvedimenti necessari.
- Eventuali provvedimenti (ordinanza di trattamento e/o rimozione delle coperture) saranno assunti dal Sindaco sulla scorta delle valutazioni fornite dal proprietario e, nei casi particolari, sulla scorta delle valutazioni tecnico sanitarie fornite dall'ASL e da eventuali misure analitiche eseguite da ARPA.

b) Segnalazione di manomissione in atto:

- In caso di richiesta di intervento urgente per presunta manomissione e/o alterazione di manufatti contenenti amianto, sarà compito dell'ASL, qualora accertata la necessità di intervenire per salvaguardare la tutela della salute pubblica, attivare le verifiche del caso eventualmente coinvolgendo Comune, ARPA, Provincia per le rispettive competenze.
2. Coibentazioni e/o rivestimenti murari interni (sospetta presenza di amianto)
- Come al punto precedente la valutazione del rischio deve essere effettuata dal proprietario del materiale, il quale in dovrà avere piena consapevolezza del tipo di materiale presente.
 - In casi particolari verrà richiesto l'intervento dell'ARPA solo per l'analisi delle fibre e/o di materiali e per effettuare indagini di possibile inquinamento in atto.
3. Amianto all'interno degli ambienti di lavoro
La segnalazione verrà gestita dal competente Servizio dell'ASL ai sensi del D.Lgs. 277/91. L'ARPA potrà essere coinvolta per i campionamenti e le analisi per la verifica quali-quantitativa.
4. Rifiuti abbandonati contenenti amianto
La segnalazione verrà gestita da Comune, ARPA e Provincia sulla base delle rispettive competenze.

Si allega di seguito l'algoritmo per la valutazione dello stato di degrado delle coperture in cemento amianto.